Pensioni: Niente ape sociale ai lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995

Un messaggio operativo definisce i nuovi paletti per l'anticipo pensionistico: respinte le domande di chi ha iniziato a versare dopo il 1995 per evitare vuoti reddituali prima della pensione di vecchiaia. Tutela estesa invece a colf e badanti, anche per la pensione precoci.

Chi ha iniziato a lavorare **dopo il 31 dicembre 1995** non può conseguire l'Ape sociale. In tal caso, infatti, se il lavoratore non rispettasse il cd. «**importo soglia**» al momento del compimento dei 67 anni (67 anni ed un mese dal 2027; 67 anni e 3 mesi dal 2028) resterebbe senza reddito e senza pensione. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps con il **messaggio n. 3694/2026** in cui spiega che l'ape sociale, in tal caso, non potrebbe essere prolungato sino al compimento del 71° anno di età quando verrebbe meno il requisito dell'importo soglia.

Stop all'APE sociale per i contributivi puri

La stretta riguarda i lavoratori il cui primo accredito contributivo è **successivo al 31 dicembre 1995**. Su precisa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Inps spiega che questi assicurati sono esclusi dal perimetro dell'APE sociale.

La ragione è strettamente tecnica e legata al meccanismo di aggancio con la pensione ordinaria. La normativa vigente prevede che l'indennità dell'APE sociale cessi al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata a 67 anni, 67 anni e 1 mese dal 2027; 67 anni e 3 mesi dal 2028). Tuttavia, per i contributivi puri, il diritto alla pensione a 67 anni non è **automatico**, ma è subordinato al raggiungimento di un "**importo soglia**" minimo, pari all'assegno sociale (attualmente pari a **546,24€** lordi al mese). Chi non raggiunge tale cifra deve **attendere i 71 anni** (71 anni ed un mese dal 2027; 71 anni e 3 mesi dal 2028) per ottenere la pensione di vecchiaia (con almeno cinque anni di contributi effettivi).

Poiché la legge **non consente di prolungare l'erogazione dell'APE sociale oltre i 67 anni fino ai 71**, il lavoratore rischierebbe di trovarsi in un "limbo" privo sia dell'Ape sociale sia della pensione. Per evitare questo vuoto di tutela l'Inps spiega, pertanto, su input del Ministero del Lavoro che le domande di accesso alla prestazione saranno bloccate per tutti gli assicurati non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 a prescindere dal rispetto o meno dell'importo soglia.

La decisione ci sembra drastica ed eccessivamente penalizzante. Sarebbe stato più opportuno verificare il rispetto dell'importo soglia al **momento della liquidazione della domanda di ape sociale** considerando che, in tal caso, il requisito **sarebbe automaticamente soddisfatto al momento del compimento dell'età pensionabile.**

Colf e badanti: tutelati in caso di decesso del datore di lavoro

Il secondo chiarimento riguarda i lavoratori domestici (come colf e badanti) il cui contratto si interrompe bruscamente **per la morte del datore di lavoro.**

Accogliendo i più recenti orientamenti della giurisprudenza e allineandosi a quanto già previsto per la cessazione delle attività aziendali, l'Inps spiega che questa specifica interruzione del rapporto va equiparata a tutti gli effetti a un licenziamento per **giustificato motivo oggettivo**. Il decesso

dell'assistito o del datore, infatti, fa venire meno il contesto stesso in cui si svolge la prestazione lavorativa, determinando una perdita dell'impiego **totalmente indipendente dalla volontà del dipendente.**

Questa equiparazione apre le porte dell'APE sociale ai **lavoratori domestici** che si trovano in questa condizione. Non solo: lo stesso principio si applica anche per l'accesso alla pensione anticipata riservata ai cosiddetti "**lavoratori precoci**" con il requisito contributivo ridotto a 41 anni.

Documenti: Messaggio Inps 3694/2026